

O.D.V.
800 111 111



TELEFONO

0824 25528

AZZURRO 

telefonoazzurrocambn@hotmail.it

CENTRO AIUTO AL MINORE

STATUTO



TELEFONO AZZURRO

C.A.M. (Centro Aiuto al Minore)

**Organizzazione di Volontariato
(O.D.V.)**

**SEZIONE DI BENEVENTO
Via Nicola Ciletti 2**

0824 25528

**e-mail: telefonoazzurrocambn@hotmail.it
codice fiscale: 92047150625**

Art. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione)

1. L'Associazione di Volontariato denominata "Centro Aiuto al Minore (C.A.M.) Telefono Azzurro", svolge le sue attività e i rapporti tra gli associati seguendo le norme del presente Statuto.
2. L'Associazione, costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e segg. del codice civile, ha sede in Benevento via Nicola Ciletti 2.
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti)

1. L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "codice del terzo settore" e successive modifiche.
2. In attuazione dello Statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei Minori.
2. In particolare, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
3. L'Associazione intende perseguire il suo scopo mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - d) accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Gli aderenti e la loro ammissione)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva.
L'organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
3. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale.
Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell'Associazione e che verranno nominate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

2. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
3. Gli aderenti non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
4. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.

ART. 6

(Recesso del socio)

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

ART. 7

(Esclusione del socio)

1. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
3. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 8

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli aderenti
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) Organo di controllo (eventuale)
 - e) Organo di revisione (eventuale)
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo 1 delega.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
5. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 10

(La convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l'hanno richiesta ai sensi del presente comma.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea o tramite posta elettronica.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 11

(L'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
 - elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - discute e approva il bilancio consuntivo;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
 - decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

ART. 12

(L'Assemblea Straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo Statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto (art.21,3 del Codice Civile .)

ART. 13

(Il Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre elementi eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di quattro anni, e rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.
3. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere che provvede alla compilazione del bilancio.
4. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'Assemblea.
6. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

ART. 14

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo e di revisione legale dei conti)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I componenti dell'organo di controllo ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' composto da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.16

(Le risorse economiche dell'associazione)

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quota associativa;
 - b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) beni mobili di proprietà dell'Associazione

L'importo della quota associativa, e prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
3. I beni mobili e di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'Associazione.
4. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 18

(Il bilancio)

1. L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.
4. I bilanci sono predisposti dal tesoriere e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
5. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
6. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017

ART. 19

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20

(Convenzioni)

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione, imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'Associazione cui lo Statuto attribuisce la relativa competenza, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

ART. 23

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla stessa.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche compatibili con il Codice Civile.